

REGIO DECRETO 22 aprile 1940 , n. 507

Modificazioni al regolamento generale delle Lotterie nazionali. (040U0507)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il regolamento generale delle Lotterie nazionali approvato con Nostro decreto 24 dicembre 1938, n. 2054;

Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche al suddetto regolamento sia per le esigenze pratiche emerso dall'esperienza delle varie manifestazioni, e sia in conseguenza della [legge 25 gennaio 1940, n. 4](#), riguardante l'ordinamento del personale dell'Amministrazione finanziaria, e della estensione della vendita dei biglietti in Albania;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del regolamento generale e' sostituito dal seguente:

«L'esercizio delle tre Lotterie nazionali e' affidato al Ministero

delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

«Un Comitato generale e' preposto alla direzione delle tre Lotterie, che sara' cosi' composto:

- 1) dal Ministro per lo finanze, presidente;
- 2) da un rappresentante del P.N.F., vice-presidente;
- 3) dal direttore generale per il coordinamento tributario, gli affari generali ed il personale del Ministero delle finanze, membro;
- 4) da un rappresentante del Ministero della cultura popolare, membro;
- 5) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, membro;
- 6) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista editori giornali, membro;
- 7) da un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana, membro;
- 8) da un rappresentante dell'Ente autonomo Esposizione universale, membro;
- 9) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro;
- 10) da un rappresentante del Consiglio di Stato, membro;
- 11) da un rappresentante della Corte dei conti, membro;
- 12) dall'ispettore generale per il lotto e le lotterie, membro.

« I suddetti componenti del Comitato generale saranno nominati con decreto del Ministro per le finanze previa designazione delle singole Amministrazioni ed Enti su indicati.

«Avra' le funzioni di segretario del Comitato un direttore capo divisione dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie e, in di lui assenza, un funzionario dell'Ispettorato stesso di grado non inferiore all'8°».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2 del regolamento e' cosi' modificato:

«Del Comitato esecutivo fanno parte:

«Il rappresentante del P.N.F. nella qualita' di presidente, l'Ispettore generale per il lotto e le lotterie, il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 4 del regolamento e' cosi' modificato:

«I biglietti saranno raggruppati in blocchetti. Ognuno ne conterra' 10».

Art. 4.

L'art. 11 del regolamento e' sostituito dal seguente:

«Le Intendenze di finanza ed i Governi dell'Africa italiana e dei Possedimenti italiani controlleranno le singole matrici ricevute e ne registreranno serie e numero, dopo di che le rimetteranno al Ministero delle finanze unitamente ad un elenco in doppio esemplare di cui uno sara' restituito per ricevuta. All'elenco suddetto devono essere unite le ricevute di versamento».

Art. 5.

La seconda parte della disposizione del penultimo comma dell'art. 14 del regolamento - «non si procedera' a nuove estrazioni per i premi comunque abbinati a biglietti estratti vincenti, e l'aggiudicazione di tali premi abbinati sara' effettuata in base al risultato dell'estrazione dei premi principali cui si riferiscono» - e' soppressa.

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 20 del regolamento e' cosi' modificato:

«La somma residua verra' ripartita fra gli altri Enti beneficiari delle Lotterie di Tripoli e di Merano proporzionalmente alle somme per ogni Ente avanti indicato».

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 22 del regolamento e' cosi' modificato:

«La quota del 10% spettante allo Stato per le spese di organizzazione o di esercizio della Lotteria sarà prelevata dal conto corrente postale intestato al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - e versata in Tesoreria in conto entrata di bilancio per le spese riguardanti l'organizzazione e l'esercizio delle lotterie, da far carico al corrispondente capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Per le spese da effettuarsi in economia saranno emessi ordini di accreditamento a favore dell'[art. 1 della legge 1° maggio 1930, n. 450](#)».

Il quinto comma dello stesso art. 22 è così modificato:

«Per tutti gli eventuali altri prelevamenti da effettuare; sul conto corrente intestato al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - (gestione fuori bilancio) sarà provveduto in base a decreto del Ministro per le finanze, il quale potrà delegare l'ispettore generale per il lotto e le lotterie».

Art. 8.

L'art. 23 del regolamento è sostituito dal seguente:

«Ultimate le operazioni delle Lotterie, l'Ispettorato generale per il lotto o le lotterie compilerà un'unica dettagliata relazione amministrativo-contabile delle gestioni, che sarà rassegnata, per l'approvazione, al Ministro per le finanze».

Art. 9.

La locuzione «Ministero delle finanze - Servizi del lotto» adoperata negli articoli 7, 10, 12, 13, 16, 17 del regolamento generale è sostituita dalla seguente: «Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie».

Art. 10.

La vendita dei biglietti delle Lotterie nazionali è estesa all'Albania. Per tale vendita valgono le stesse disposizioni contenute negli articoli 5, 10, 11, 12, 15 del regolamento generale per la vendita dei biglietti nella Libia, nell'Africa Orientale Italiana e nei Possedimenti italiani.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel - Teruzzi

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 giugno 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 422, foglio 19. - Mancini